



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | | |
|--------|---------------------------|------------------|
| 1. dr. | Piero Francesco De Pietro | Presidente |
| 2. dr. | Flora Scelza | Consigliere rel. |
| 3. dr. | Maristella Agostinacchio | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8-4-2019 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3930/2014 r. g. sez. lav.

TRA

SENNECA ANIELLO (22-7-41), rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Carozza, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Is. F10

APPELLANTE

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ferraris, n. 4

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro in data 4-8-2008 Senneca Aniello esponeva di aver lavorato alle dipendenze della Cementir s.p.a. dal 1-8-1974 al 31-1-2001



con le mansioni indicate, e di aver lavorato a contatto con polveri di amianto sprigionate all'interno dell'ambiente di lavoro nelle varie fasi produttive. Chiedeva pertanto che fosse accertato e dichiarato il diritto a fruire dei benefici pensionistici previsti dalla legge n. 257/92 e successive modifiche.

Si costituiva l'INPS chiedendo con varie argomentazioni giuridiche il rigetto dei ricorsi.

Con la sentenza n. 3558 del 14-7-2014 il Tribunale rigettava le domande, in particolare dichiarando improponibile l'azione proposta nei confronti dell'INPS per mancanza della domanda amministrativa.

Con atto di appello depositato il 2-9-2014 Senneca Aniello impugnava la predetta sentenza deducendo l'inutilità della domanda amministrativa all'INPS atteso che nel caso di specie era stata presentata la domanda all'INAIL, ente competente a svolgere l'istruttoria.

Chiedeva dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza di discussione la Corte decideva come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Parte appellante non ha mai dichiarato di aver presentato all'INPS la domanda dei benefici di cui alla l. 257/92 e successive modificazioni, affermando di averla presentata solo all'INAIL in data 13-6-2005. Ha sostenuto nell'atto di appello che la domanda all'INPS non sarebbe necessaria in quanto l'istruttoria della pratica sarebbe demandata ad un ente diverso rispetto a quello tenuto ad erogare la prestazione.

La tesi è infondata.



Il primo Giudice ha adeguatamente motivato con la sentenza impugnata la necessità della proposizione dell'istanza amministrativa all'INPS, secondo quanto stabilito, in generale, dall'art. 7 della l. 533/73.

Al riguardo così ha argomentato la Corte di Cassazione Sez. 6 - L, con l'ordinanza n. 16592 del 21/07/2014: *"... in base ai principi generali va, dunque, ritenuto che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) debba essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione. Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto "fatti" la cui esistenza è nota solo all'interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati - così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153 - ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione - così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892 -). La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all'I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; ne' può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all'I.N.A.I.L. attesa al diversità funzionale dell'una rispetta all'altra. Mentre la domanda all'I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all'I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nel testo modificato dal D.L. 5 giugno 1993, n.*



169, art. 1, comma 1, e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, l'I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (*ad causam*), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto - consistente nell'incremento dell'anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto - ad agevolare il perfezionamento dei requisiti per le prestazioni pensionistiche (l'ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l'accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'I.N.A.I.L..

La mancanza di domanda all'I.N.P.S. conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell'azione (cfr. Cass. 15/1/2007, n. 732)''.

Si veda al riguardo anche Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11438 del 10/05/2017: "In materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, la domanda amministrativa della prestazione all'ente erogatore, ex art. 7 della l. n. 533 del 1973, è condizione di ammissibilità di quella giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. Ne consegue che l'azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della corrispondente istanza comporta l'improponibilità della domanda giudiziale,



rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo”.

Deve dunque rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza che ne è oggetto. In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara l'appellante non tenuto al pagamento delle spese del grado.

P. Q. M.

la Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello;
- b) dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
- c) si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve eventuali ragioni di esonero.

Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2019

Il Consigliere estensore

Dott. Flora Scelza

Il Presidente

Dott. Piero Francesco De Pietro

